

**Legge 4/8/17 n.124 - art.1 c.125-129 e successive integrazioni e modificazioni
in adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità:
Codice fiscale soggetto ricevente: 00613110238**

Contributi anno 2018

Denominazione autorità concedente	Contributo concesso	Data di incasso	Causale
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	€ 39.902,93	14/5/2018	Tax Credit riqualificazione alberghi

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento alla nuova informativa richiesta dall'art. 1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124, l'organo amministrativo, vista la carenza di linee guida da parte delle autorità competenti, ha ritenuto utile non limitarsi ad una interpretazione letterale del dispositivo, ma procedere con una lettura sistematica del quadro normativo complessivo, al fine di valorizzare le connessioni con le altre discipline e limitare le duplicazioni. A tale fine è giunta in aiuto la circolare Assonime n. 5/2019. Nello specifico, l'organo amministrativo ha ritenuto:

- per i corrispettivi eventualmente incassati per attività svolte nell'attività d'impresa, considerato che l'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede in capo alle amministrazioni e alle società pubbliche l'obbligo di pubblicare sul proprio sito gli atti per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere e che tale obbligo è stato interpretato da ANAC come complementare e non sovrapposto alla disciplina di trasparenza dei contratti pubblici, si ritiene che anche ai fini della legge n. 124/17, tenuto conto degli specifici obblighi di trasparenza che già esistono per i contratti pubblici, la disciplina del comma 125 debba essere applicata alle sole attribuzioni che non costituiscano un corrispettivo per le prestazioni dell'impresa ma che viceversa, rientrano nel novero dei vantaggi economici e o liberalità;
- per gli incarichi retribuiti, in analogia con quanto sopra esposto per i corrispettivi incassati nell'ambito di attività d'impresa svolta, si ritiene che il comma 125 sia rivolto ai soli incarichi retribuiti che in realtà mascherano liberalità e quindi ai soli incarichi che esulano dall'esercizio tipico dell'attività svolta;
- per sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere, l'organo amministrativo è consapevole che, a livello nazionale, regionale e locale, le imprese beneficiano di un'ampia gamma di vantaggi economici. Alcuni di questi rivestono una natura di carattere generale e non selettivo, il cui più banale esempio riguarda l'utilizzo di infrastrutture pubbliche, analogamente sul fronte tributario, è parere dello scrivente che non costituisca vantaggio selettivo ad esempio l'applicazione dell'ACE, del cuneo fiscale o del maxi ed iper-ammortamento. Considerazioni simili possono essere estese anche a quei

vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, regime accessibile da tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni sulla base di criteri generali predeterminati, ad esempio vi rientrano le misure previste dai vari decreti ministeriali rivolti a specifici settori per sostenere l'attività di ricerca e sviluppo. Si rammenta infine che le agevolazioni fiscali sono già inserite nelle apposite dichiarazioni.

Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa di cui all'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 135/18, si segnala che le risultanze di eventuali agevolazioni qualificabili quali aiuti di Stato, soggetti agli obblighi di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono rinvenibili al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.